



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 323 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del 24 marzo 2015, e vertente

TRA

TRUCCO MASSIMO, nato a Napoli il 06.04.1953 (C.F. TRC MSM 53D06 F839C), elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Messico n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Piero Lorusso e Laura Totino, che lo rappresentano e difendono per mandato a margine dell'atto di citazione.

Attore

E

F.I.A.L.S. – FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA', con sede legale in Roma, alla Via dell'Arte n. 85 (C.F. 91068820744), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Giuseppe Carbone, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Valadier n. 53, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Carbone, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Roberto Toscano, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta



CONCLUSIONI. All'udienza del 24 marzo 2015, i Procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei termini che seguono:

per l'attore: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, a) previa sospensione dell'esecuzione, annullare ovvero dichiarare nulla e/o inefficace la delibera di espulsione impugnata, ordinando alla F.I.A.L.S. – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità l'immediata reintegra di Trucco Massimo nella pregressa attività sindacale e/o la “sua riammissione in servizio e/o il ripristino del rapporto”, sempre nel ruolo di Segretario provinciale di Napoli ed in ogni altra carica sindacale precedentemente ricoperta, con ogni consequenziale effetto sul pagamento delle retribuzioni dalla data della espulsione sino all'effettiva reintegrazione; condannare, inoltre, la F.I.A.L.S. – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità al risarcimento di tutti i danni, morali e materiali, subiti da Trucco Massimo. Con vittoria di spese di lite e con condanna dell'Associazione convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria”;

per la convenuta: “Voglia il Tribunale rigettare le domande formulate da Trucco Massimo dacché del tutto inammissibili, oltre che infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese di lite”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Trucco Massimo impugnava la deliberazione con la quale il Collegio dei Probiviri della F.I.A.L.S. – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità, in data 28 agosto 2012, gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della espulsione dalla predetta associazione.

A fondamento della spiegata impugnazione, l'attore allegava che

- il procedimento disciplinare a suo carico era stato avviato e condotto in patente violazione delle disposizioni di legge e delle norme interne;
- invero, non gli erano stati preventivamente comunicati gli addebiti e, comunque, gli era stato precluso l'esercizio dei diritti di difesa;



- l’iniziativa disciplinare assunta nei suoi confronti riposava su condotte ed addebiti oltremodo risalenti nel tempo, con conseguente violazione del principio della immediatezza della contestazione;
- difettava, inoltre, il requisito della “proporzionalità” tra le contestazioni formulate al suo indirizzo e la gravissima sanzione irrogata.

Trucco Massimo lamentava, ancora, che gli addebiti formulati al suo indirizzo, oltre a non integrare giusta causa di esclusione, erano del tutto infondati; rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in epigrafe.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la F.I.A.L.S. – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità, la quale contestava integralmente le prospettazioni e doglianze di parte attrice, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.

Acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all’udienza del 24 marzo 2015 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In apertura di motivazione – atteso il tenore delle conclusioni e richieste rassegnate da Trucco Massimo – par d’uopo evidenziare che l’Associazione convenuta “costituisce una organizzazione sindacale, rappresentativa nel comparto sanità” e che l’odierno attore non è mai stato dipendente della stessa, avendo intrattenuto un mero rapporto associativo.

Pertanto, la permanenza o il venir meno del cennato rapporto associativo nessuna incidenza assumono in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto da Trucco Massimo con una “parte datoriale” ben diversa dalla F.I.A.L.S. – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità; risultano, dunque, incomprensibili le richieste dell’odierno attore volte ad ottenere, in conseguenza della declaratoria della invalidità del provvedimento di esclusione



dall'Associazione, "la riammissione in servizio" "con ogni consequenziale effetto sul pagamento delle retribuzioni".

Per le ragioni sopra esposte risultano inconferenti i diffusi richiami dell'odierno attore alla disciplina in tema di sanzioni disciplinari a carico di lavoratori dipendenti ed alle garanzie prescritte in materia (con correlati obblighi ed oneri in capo alla parte datoriale).

Ed invece, nel caso di specie, vengono in considerazione le disposizioni dettate dal Codice civile e le norme interne (e, segnatamente, quelle trasfuse nello Statuto) destinate a disciplinare le finalità e gli assetti organizzativi dell'Associazione, i rapporti tra l'Ente e gli associati ed i diritti ed obblighi gravanti su questi Ultimi per effetto dell'adesione alla Associazione.

Posto quanto sopra, par d'uopo premettere brevi cenni in ordine alla disciplina in tema di esclusione dell'associato ed all'estensione del sindacato del Tribunale nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti di esclusione; e tanto alla luce del tenore delle contestazioni svolte dall'attore e della circostanza che i principi enucleabili dal disposto dell'art. 24 c.c. trovano applicazione anche nel caso in cui l'estromissione dell'associato venga disposta a titolo di sanzione disciplinare.

Come ben noto, il rapporto esistente tra associato ed associazione si caratterizza per il suo carattere "contrattualistico"; segnatamente, l'atto costitutivo di un'associazione va riguardato come contratto plurilaterale di scopo, aperto all'adesione di nuovi soggetti, per modo che – anche alla stregua del disposto dell'art. 18 della Costituzione - va riconosciuto, in capo al singolo associato, il diritto di continuare a far parte dell'associazione alla quale ha aderito, onde la risoluzione del vincolo associativo contro la sua volontà può aver luogo soltanto nei casi stabiliti dalla legge, oltre che nelle ipotesi previste dallo statuto dell'ente.

E così l'art. 24, III co., c.c. - dettato con riferimento alle associazioni riconosciute, ma pacificamente applicabile anche a quelle non riconosciute - prevede testualmente che *"l'esclusione di un associato non può essere deliberata [...] che per gravi motivi"*.

Orbene – come evidenziato anche dalla Suprema Corte - la norma dettata dall'art. 24 c.c., nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi



motivi, e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria, implica, per il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e, quindi, di stabilire se sussistano le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato.

Con riferimento a tale ultimo profilo va osservato che la gravità dei motivi, che possono giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa.

Pertanto, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione.

Per converso, allorquando nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, ovvero tale atto indichi le cause di esclusione con formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente *post factum*, il vaglio giurisdizionale va esteso, indefettibilmente, anche a quest'ultimo aspetto, (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la disposizione dell'art. 24 c.c.) ed è destinato ad esprimersi attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato (in termini di lesione degli altrui interessi), e la radicalità del provvedimento espulsivo, che elide definitivamente l'interesse del singolo a permanere nell'associazione (in tal senso Cass. Civ., Sez. I, 4 settembre 2004, n. 17907).

Atteso, dunque, che, come precisato dalla Suprema Corte, l'esclusione del socio può aver luogo per fatti o condotte integranti i gravi motivi di cui al citato



art. 24 c.c., ovvero in presenza di ipotesi e fattispecie tipizzate nello statuto dell'ente, con riferimento al primo profilo va rammentato che la dottrina e la giurisprudenza dominanti hanno evidenziato che, al fine di dare un contenuto precettivo alla norma di cui al citato terzo comma dell'art. 24 c.c., occorre tener conto del dovere di collaborazione gravante sui soci all'interno dell'associazione, essendo tale obbligo insito nel contenuto legale del contratto associativo.

E così è stato osservato che integrano adempimenti imprescindibilmente riconducibili al cennato obbligo di collaborazione il pagamento dei contributi associativi ed, in generale, il compimento delle prestazioni previste in capo al singolo associato al momento del sorgere del vincolo associativo. Inoltre, possono considerarsi quali violazioni del predetto obbligo, integranti un grave motivo di esclusione, 1) il comportamento del socio che si astenga, ripetutamente e senza giustificazione, dall'intervenire in assemblea o dal rispettare le decisioni della maggioranza e/o degli organi direttivi dell'associazione; 2) il rifiuto, da parte dell'associato, di osservare gli obblighi imposti dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'associazione; 3) la violazione della cd. disciplina interna tipica, per esempio, delle associazioni politiche o sindacali; 4) la circostanza che il socio persegua, attraverso l'associazione, interessi extra-associativi; 5) le ipotesi di indegnità morale del socio, come il fatto di aver riportato condanne penali per fatti infamanti; 6) il venir meno dell'appartenenza del socio alla "categoria" della quale l'associazione è espressione organizzata; ed, ancora, 7) le ipotesi nelle quali il dissenso del socio rispetto alle decisioni degli organi associativi degeneri in un atteggiamento di ostilità nei confronti dell'associazione stessa, e si manifesti con la denigrazione o la diffamazione dei suoi organi.

Fatte tali premesse e passando all'esame del merito, va evidenziato che l'esclusione di Trucco Massimo dalla F.I.A.L.S. – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità è stata disposta dal Collegio Nazionale dei Probiviri, a titolo di sanzione disciplinare, a norma dell'art. 26 dello Statuto, nel testo applicabile, *ratione temporis*, nella fattispecie concreta.

Orbene, il citato art. 26 dello Statuto innanzitutto disciplina la composizione ed il funzionamento del cennato organo dell'Associazione convenuta, disponendo



quanto segue: *“Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi, di cui uno Presidente e due supplenti, tutti eletti dal Congresso. [...] La carica di Probiviro Nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico Federale Nazionale. Il Collegio decide con l'intervento del Presidente e di due componenti”*.

Indi, con specifico riferimento alla competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri in tema di irrogazione delle sanzioni disciplinari in danno degli associati, il medesimo art. 26 dello Statuto così recita: *“Il Collegio dei Probiviri decide sui procedimenti disciplinari promossi dal Segretario Generale. [...] Il Collegio, ricevuti gli atti relativi a procedimenti di sua competenza, dà corso, senza indugio, alle necessarie istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni. Lo stesso può comunicare le seguenti sanzioni disciplinari: A) Richiamo scritto. B) Deplorazione con diffida. C) Sospensione fino a 12 mesi con destituzione da eventuali incarichi. D) Espulsione. Le decisioni deliberate dal Collegio sono motivate e comunicate per iscritto agli interessati ed alla Segreteria Generale. Titolare dell'azione disciplinare è la Segreteria Generale. E' data facoltà agli interessati di proporre ricorso al Segretario Generale, contro le sanzioni disciplinari, che lo stesso può modificare riducendole”*.

In correlazione con il richiamato disposto dell'art. 26, l'art. 23 dello Statuto prevede, tra l'altro, quanto segue: *“Il Segretario Generale convoca il Collegio Nazionale dei Probiviri per l'adozione di provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, adotta in via immediata le misure cautelari della sospensione dalla carica e/o dell'iscrizione alla Federazione. Tali provvedimenti devono essere comunicati agli interessati, i quali devono essere deferiti al Collegio Nazionale dei Probiviri per l'adozione dei provvedimenti definitivi”*.

Il medesimo art. 23 dello Statuto prevede, altresì, che *“il Segretario Generale, nei casi di effettiva necessità, allorché risulti leso il buon nome ed il prestigio della FIALS e risulti altresì un'azione in contrasto con le impostazioni e le finalità statutarie e programmatiche della FIALS, può nominare gestioni commissariali, da sottoporre alla ratifica della Segreteria Generale”*.



Ciò posto va ora osservato che, per quanto inferibile dagli atti, con missiva del 2 luglio 2012 il Segretario Generale della F.I.A.L.S. – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità comunicava a Trucco Massimo l'avvio del procedimento disciplinare a suo carico e l'avvenuta adozione, nei suoi confronti, delle misure cautelari della *“sospensione da tutte le cariche – compresa quella di Segretario Provinciale di Napoli – nonché della iscrizione al Sindacato”*.

Con la medesima missiva del 2 luglio 2012 venivano, altresì, comunicate, all'odierno attore, le ragioni che avevano condotto la Segreteria Generale a deliberare l'avvio dell'azione disciplinare ed il Segretario Generale ad adottare, in via immediata, nei confronti di Trucco Massimo, le misure cautelari della sospensione dalle cariche rivestite e dalla stessa *“iscrizione alla Associazione”*; e così, in tale comunicazione è dato leggere quanto segue: *“I motivi di tale scelta improcrastinabile, che verranno notiziati ampiamente nel dettaglio nell'ambito del procedimento disciplinare che la stessa Segreteria Generale ha deciso di promuovere, sono riconducibili alle gravissime irregolarità riscontrate rispetto alla illegittima fruizione del distacco sindacale ed all'altrettanto illegittimo esercizio della carica di dirigente sindacale F.I.A.L.S., pur in assenza di iscrizione al sindacato, ed al mancato versamento alla Segreteria Generale dei contributi sindacali nella misura dovuta”* (cfr. allegato n. 9 del fascicolo di parte attrice).

Risulta, poi, dagli atti che, con missiva del 20 luglio 2012 il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, nel notiziare a Trucco Massimo l'avvenuta attivazione del procedimento disciplinare a suo carico, formalizzava la contestazione degli addebiti: *“E' pervenuta dalla Segreteria Nazionale richiesta di procedimento disciplinare nei Suoi confronti ai sensi dell'art. 23 dello Statuto F.I.A.L.S. per i seguenti fatti: a) l'aver esercitato per anni – quantomeno dalla data della fusione per incorporazione del Sindacato FLS/CISAL nel Sindacato F.I.A.L.S. – le funzioni di dirigente sindacale, senza essersi iscritto al sindacato, cosa avvenuta soltanto dal giugno del 2010 e di aver, perciò, fraudolentemente ed abusivamente, per anni, rivestito cariche sindacali ed esercitato le relative funzioni; b) aver conferito un'aspettativa sindacale non retribuita in favore di*



Isaia Salvatore nel luglio 2010, arrogandosi una prerogativa della Segreteria Nazionale e palesandosi, senza autorizzazione alcuna, quale rappresentante della stessa; c) aver versato, per il periodo successivo alla Sua elezione a Segretario Provinciale i contributi dovuti alla Segreteria Nazionale in misura sensibilmente inferiore a quelli calcolabili sul numero degli iscritti risultanti dagli atti dell'ultimo Congresso nazionale. Nel contestarle formalmente gli addebiti, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto F.I.A.L.S., La invitiamo a fornirci le Sue eventuali controdeduzioni entro la data della prossima riunione di questo Collegio, fissata per il 31 luglio 2012 [...], a mezzo memoria scritta o audizione nell'ambito della riferita prossima riunione” (cfr. allegato n. 9 del fascicolo di parte convenuta).

Risulta, inoltre, dagli atti – ed è, peraltro, incontestato – che l'odierno attore, ricevuta formale comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico e degli addebiti posti a base dell'iniziativa disciplinare, svolgeva le proprie difese a mezzo di memorie scritte, con allegata documentazione, nonché in sede di audizione personale innanzi al Collegio dei Probiviri.

Infine, dalla documentazione acquisita è inferibile che il Collegio dei Probiviri, composto da Massimo Mincuzzi (Presidente), Carluccio Giuseppe (componente) e Narcisa Zoroddu (componente), all'adunanza del 28 agosto 2012, all'esito di puntuale disamina delle contestazioni formulate dalla Segreteria Generale, delle ragioni e difese svolte da Trucco Massimo e delle risultanze della documentazione acquisita, deliberava di irrogare all'odierno attore la sanzione della espulsione dalla F.I.A.L.S. – Federazione Italiana Autonomia Lavoratori Sanità, in considerazione della “gravità degli addebiti” e sul rilievo che i fatti contestati e riscontrati si palesavano indicativi della “manifesta abitudine” “ad operare in completo dispregio delle regole e dei doveri fondamentali derivanti dal far parte dell'Associazione – l'essere iscritto, il versare i propri contributi sindacali, il versare agli organi statutari le quote dei contributi sindacali degli altri iscritti nell'esercizio dell'incarico di Segretario Provinciale, il rispetto dei limiti delle prerogative della carica rivestita e, contestualmente, di quella riservata ad altri organismi” – tali da far ritenere “incompatibile la prosecuzione secondo indefettibili principi di fiducia e lealtà, anche per l'avvenire, del rapporto



associativo tra il Sig. Trucco Massimo e l'Associazione sindacale F.I.A.L.S., e, perciò, la sua permanenza nel Sindacato”.

Alla luce della ricostruzione sopra riportata, si palesano del tutto immeritevoli di seguito le doglianze dall'odierno attore secondo cui il provvedimento di esclusione oggetto di impugnazione sarebbe stato adottato senza previa contestazione degli addebiti e senza che gli fosse consentita la formulazione di difese e controdeduzioni.

Invero – come accennato – l'avvio del procedimento disciplinare a carico di Trucco Massimo risulta essere stato preceduto ed accompagnato da compiuta comunicazione delle condotte ed omissioni contestate; inoltre, all'odierno attore risulta essere stata accordata ampia possibilità di difesa e replica, sia mediante la produzione di apposite memorie e correlata documentazione sia a mezzo di audizione personale innanzi al Collegio dei Probiviri.

Inoltre, la mera lettura delle motivazioni del provvedimento adottato dal Collegio dei Probiviri rende palese come tale organo abbia attentamente valutato e ponderato le giustificazioni e difese svolte da Trucco Massimo, indicando anche le – invero condivisibili - ragioni per cui riteneva superflue le indagini sollecitate dall'odierno attore.

Ritiene, poi, questo Giudice che si palesino infondate anche le doglianze di parte attrice afferenti il difetto del “requisito della immediatezza delle contestazioni”.

In proposito va, innanzitutto, evidenziato che, nella fattispecie concreta, attesa la natura del rapporto intercorrente tra Trucco Massimo e l'Associazione convenuta non trova applicazione la rigorosa disciplina che governa il procedimento disciplinare a carico dei lavoratori dipendenti.

Ed invece, per i fini che ci occupano – difettando sia nel Codice che nello Statuto dell'Associazione convenuta disposizioni che fissino termini perentori per l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o della misura della esclusione a carico dell'associato - il decorso di un ampio lasso temporale tra il compimento degli illeciti e l'irrogazione della sanzione della esclusione può assumere rilievo solo in quanto espressione di un atteggiamento di tolleranza da parte dell'Associazione e



di una implicita valutazione della inidoneità delle condotte ad integrare la giusta causa di cui all'art. 24 c.c..

Resta naturalmente fermo che il decorso del tempo dalla commissione dell'illecito senza adozione di provvedimenti a carico del responsabile può essere indicativa della ritenuta compatibilità della condotta od omissione illecità con la prosecuzione del rapporto associativo, solo nel caso in cui risulti che gli Organi associativi competenti per l'adozione dei provvedimenti disciplinari avessero contezza dei fatti ed atti addebitabili all'associato.

Non va taciuto, poi, che singoli episodi ed atti, pur datati, possono assumere rilievo, ai fini dell'adozione di un provvedimento di esclusione, ove vengano ad inserirsi nel contesto di una più ampia condotta illecita che, complessivamente riguardato, valga ad integrare la giusta causa menzionata dall'art. 24 c.c. rendendo palese l'improseguibilità del rapporto associativo.

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che – per quanto inferibile dagli atti - l'illecito sostanziatosi nell'aver, Trucco Massimo, in qualità di Segretario Provinciale, rimesso alla sede centrale contributi in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto dovuto in base al numero degli iscritti, è divenuto noto e percepibile, da parte degli Organi direttivi dell'Associazione convenuta, solo nel giugno del 2012, in occasione dell'esame dei verbali del Congresso provinciale F.I.A.L.S. di Napoli (trasmessi dall'odierno attore al Segretario Generale in allegato ad una nota datata 15.06.2012).

Dal verbale dell'adunanza della Segreteria Generale del 27 giugno 2012 è, poi, inferibile che solo in tale frangente al cennato Organo veniva data notizia del fatto che Trucco Massimo, sebbene da anni esercitasse funzioni di Dirigente sindacale F.I.A.L.S., usufruendo del relativo distacco, si era iscritto alla predetta Associazione solamente a far data dal giugno del 2010; e non par superfluo evidenziare che la circostanza che gli Organi di vertice dell'odierna convenuta abbiano avuto contezza della mancata iscrizione dell'odierno attore alla F.I.A.L.S. solo in prossimità della contestazione disciplinare per cui è causa trova conferma nella circostanza che a tale epoca risale la “risposta ufficiale” ed



attestazione, in ordine alla posizione di Trucco Massimo, inviata dall'Azienda Sanitaria Locale Caserta – UOC Gestione Risorse Umane.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento all'ulteriore addebito formulato all'indirizzo dell'odierno attore; ad ogni buon conto, non può non considerarsi che – per quanto puntualizzato nel provvedimento adottato dal Collegio dei Probiviri – le varie condotte addebitate a Trucco Massimo venivano apprezzate come atte a fondare e giustificare l'irrogazione della sanzione della esclusione in quanto complessivamente riguardate erano indicative dell'abitudine dell'odierno attore “*ad operare in completo dispregio delle regole e dei doveri fondamentali derivanti dal far parte dell'Associazione*”.

Pertanto, anche alla luce delle considerazioni di ordine generale sopra svolte, appaiono immeritevoli di seguito le doglianze dell'odierno attore volte a far valere l'illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato per “*carezza del requisito della immediatezza della contestazione*”.

Privo di pregio si palesa, poi, l'assunto di Trucco Massimo secondo cui i soggetti che componevano il Collegio dei Probiviri investito del procedimento disciplinare a suo carico versavano in situazione di incompatibilità.

Come sopra evidenziato l'art. 26 dello Statuto dell'Associazione convenuta, nel testo applicabile *ratione temporis* nella fattispecie concreta, prevedeva testualmente quanto segue: “*La carica di Probiviro Nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico Federale Nazionale*”.

Ciò posto, deve rilevarsi che dallo stesso tenore della istanza di ricusazione presentata da Trucco Massimo è inferibile che, al momento dell'avvio del procedimento disciplinare in contestazione, nessuno dei componenti del Collegio dei Probiviri rivestiva cariche in Organi nazionali dell'Associazione convenuta (cfr. allegato n. 11 del fascicolo di parte attrice).

Inoltre, le risultanze della documentazione prodotta dalla convenuta valgono a destituire di fondamento anche il nuovo assunto dell'odierno attore secondo cui all'epoca dei fatti i Probiviri Massimo Mincuzzi e Narcisa Zoroddu rivestivano la carica di Consiglieri Nazionali della F.I.A.L.S..



Ed infatti, dal verbale del Consiglio Nazionale F.I.A.L.S. tenutosi il 2, 3 e 4 dicembre 2009 risulta che, nel frangente, Massimo Mincuzzi e Narcisa Zoroddu, nominati componenti del Collegio dei Probiviri, nell'accettare tale nuova carica, rassegnavano contestualmente le dimissioni dalla carica di componenti del Consiglio Nazionale (cfr. allegato n. 12 del fascicolo di parte attrice).

Va, inoltre, osservato che del tutto inconferenti si palesano i richiami - operati dall'attore, per la prima volta, in sede di scritti conclusionali - all'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale deve ritenersi nulla la clausola compromissoria, trasfusa in uno Statuto o atto costitutivo di Associazione, laddove la stessa, nel rimettere le controversie tra Ente ed associati al Collegio dei Probiviri, non contempra meccanismi adeguati al fine di garantire la posizione di imparzialità degli arbitri.

Invero, l'indirizzo giurisprudenziale in oggetto, condiviso anche da questo Giudice, è destinato ad assumere rilievo nel caso in cui il Collegio dei Probiviri sia chiamato ad operare come "arbitro" rituale o irrituale - e, dunque, quale organo preposto alla definizione delle controversie in luogo dell'Autorità giudiziaria - e non invece laddove, come nella fattispecie concreta, il medesimo Collegio dei Probiviri operi come mero organo endoassociativo competente per la irrogazione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati (e, quindi, quale organo chiamato ad esprimere, sul punto, la volontà dell'Associazione).

Va, infine, rilevato che gli elementi di giudizio complessivamente disponibili ben valgono a confortare gli addebiti formulati dalla convenuta all'indirizzo di Trucco Massimo e posti a base del provvedimento di esclusione.

E così, con riferimento all'omesso versamento, alla Segreteria Nazionale, dei contributi mensili effettivamente dovuti in ragione del numero degli iscritti alla Sede provinciale di Napoli, va osservato che Trucco Massimo, a fronte della contestazione specifica formulata al suo indirizzo, si è limitato sostanzialmente ad allegare che il conto corrente su cui confluivano i contributi degli iscritti era "gestito" da soggetti diversi.

Senonché è di palmare evidenza che "un argomento difensivo" di tal fatta è del tutto inidoneo ad escludere la responsabilità dell'attore per la condotta



contestatagli, nella qualità di Segretario della struttura provinciale dell'Associazione convenuta.

Invero, a norma dell'art. 30 dello Statuto della F.I.A.L.S. *“al Segretario [...] provinciale [...] appartiene la rappresentanza legale della FIALS e la cura degli atti a rilevanza interna ed esterna che riguardano esclusivamente gli interessi della Federazione”*; l'art. 33, ultimo comma, del medesimo Statuto prevede, poi, quanto segue: *“Le Segreterie Provinciali rispondono direttamente alla Segreteria Nazionale in materia contributiva nella misura fissata dalla stessa”*.

In un contesto di tal fatta era certamente onere ed obbligo di Trucco Massimo, in qualità di Segretario provinciale di Napoli, attivarsi per assicurare alla Sede Nazionale la percezione, nella misura dovuta, dei contributi degli associati iscritti presso la struttura periferica; e ciò considerato che da tali apporti la F.I.A.L.S. traeva e trae i mezzi economici necessari per lo svolgimento delle attività di pertinenza ed il perseguimento dello scopo associativo.

D'altro canto sono certo singolari le “giustificazioni” fornite da Trucco Massimo al Collegio dei Probiviri in ordine al cennato addebito.

Sul punto, nelle parte espositiva del provvedimento adottato dal Collegio dei Probiviri in data 28.08.2012 è dato leggere quanto segue: *“[...] Il Sig. Trucco è stato chiamato a rispondere del fatto di aver versato, nel periodo successivo alla sua elezione a Segretario Provinciale della F.I.A.L.S. di Napoli, i contributi dovuti alla Segreteria Nazionale in misura sensibilmente inferiore al numero degli iscritti risultanti dagli atti dell'ultimo congresso provinciale di Napoli. Rispetto a tale preciso motivo di addebito il Sig. Trucco ancora una volta non ha contestato il fatto, ossia la sensibile discrasia tra i contributi dovuti e quelli versati, ma si è limitato a ricordare che il numero degli iscritti sarebbe comunque aumentato durante la sua segreteria [...]. Per il resto invoca una sorta di malcostume consolidato, pregresso alla sua elezione, ad improbabile ed insostenibile motivo di discolpa”.*

In merito all'addebito relativo al distacco sindacale conferito dall'odierno attore a tal Isaia Salvatore, Trucco Massimo, a propria discolpa, ha dedotto che



detto provvedimento era stato adottato su “autorizzazione telefonica” del Segretario Nazionale.

Ciò posto va, innanzitutto, rilevata la assoluta genericità della “giustificazione”, non essendo dato sapere quando detta autorizzazione telefonica sarebbe intervenuta.

Ad ogni buon conto, essendo incontestato tra le parti – e, peraltro, inferibile dagli atti – che il conferimento di aspettative sindacali non retribuite rientra tra le prerogative esclusive della Segreteria Nazionale, è indubbio che a legittimare Trucco Massimo all’adozione di un provvedimento di tal fatta non poteva valere in nessun caso una mera “autorizzazione verbale” del Segretario Nazionale, peraltro asseritamente rilasciata nel corso di una conversazione telefonica e, dunque, attraverso uno strumento di comunicazione inidoneo alla verifica della identità del soggetto autorizzante.

Per non tacer del fatto che di previe delibere dell’organo competente in via esclusiva o di autorizzazioni del legale rappresentante dell’Associazione convenuta non vi è menzione alcuna nella comunicazione del 23.07.2010, sottoscritta da Trucco Massimo “*per la Segreteria Generale*” (cfr. allegato n. 13).

Infine, con riferimento all’addebito relativo alla omessa “formalizzazione” della iscrizione alla F.I.A.L.S., va, innanzitutto, osservato che lo stesso odierno attore ha dedotto che nell’anno 2003, per ragioni personali, si era “allontanato” dall’Associazione, rientrandovi, poi, nel 2006; tanto comporta che le risultanze dei cedolini paga dell’anno 2003 e le vicende connesse alla incorporazione della FLS nella F.I.A.L.S. (intervenuta nel 2000) sono del tutto irrilevanti per i fini che ci occupano, essendo qui in contestazione la “regolare adesione” all’Associazione (con susseguente versamento dei contributi) per il periodo compreso tra il 2006 ed il 2010.

Precisati i “termini del contendere”, va osservato che le risultanze della documentazione acquisita consentono di ritenere che la “formalizzazione della adesione” di Trucco Massimo alla F.I.A.L.S. – con la conseguente trattenuta sullo stipendio delle somme mensilmente dovute a titolo di contributo associativo – si è avuta solo a decorrere dal giugno 2010, come da attestazione rilasciata dalla



Azienda Sanitaria Locale Caserta – U.O.C. **Gestione Risorse Umane; dal che discende che per circa quattro anni l'odierno attore ha operato nell'Associazione convenuta, esercitando i diritti connessi alla qualità di associato, assumendo cariche dirigenziali ed usufruendo del distacco sindacale, senza risultare regolarmente iscritto alla F.I.A.L.S. ed andando, conseguentemente, esente dal peso economico dei contributi.**

A fronte di tali emergenze, Trucco Massimo, a propria discolpa, ha allegato che nel 2006, volendo rientrare nella F.I.A.L.S., aveva consegnato la “delega di iscrizione” direttamente nelle mani del Segretario Provinciale di Caserta.

Senonché, anche a voler dar seguito a tale ultimo assunto – ancorché della cennata delega di iscrizione, da conferire necessariamente per iscritto, non vi sia traccia alcuna – non può non considerarsi che Trucco Massimo ben poteva e doveva avvedersi del fatto che, alla consegna della delega di cui sopra, non aveva fatto seguito la effettiva iscrizione alla F.I.A.L.S., con la conseguente trattenuta sullo stipendio; e ciò tanto più ove si consideri il ruolo assunto dall'odierno attore nell'Associazione convenuta.

Ed invece, Trucco Massimo per anni ha omesso di attivarsi per regolarizzare la sua posizione, per modo che, pur godendo dei diritti riservati agli associati, è andato esente dai relativi obblighi economici, con evidente pregiudizio a carico dell'Associazione convenuta.

Ritenuto, dunque, che gli elementi di giudizio disponibili – non adeguatamente contrastati dalle “giustificazioni” di parte attrice – valgano a confortare gli addebiti posti a base del provvedimento impugnato, va, ora, evidenziato che le condotte ed omissioni contestate a Trucco Massimo, complessivamente considerate, integrano certamente una giusta causa di esclusione, sostanziando grave violazione degli obblighi gravanti, per legge e per statuto, sugli associati, e rilevando come fatti idonei a pregiudicare il regolare funzionamento dell'Associazione ed il perseguimento degli scopi associativi.

Va, dunque, rigettata la domanda dell'odierno attore, volta ad ottenere la declaratoria della nullità ovvero l'annullamento del provvedimento di esclusione in contestazione.



Alla pronuncia di cui sopra non può che seguire il rigetto delle ulteriori istanze formulate da Trucco Massimo (aventi quale indefettibile presupposto l'accertamento della invalidità del provvedimento di esclusione).

Alla soccombenza consegue la condanna di Trucco Massimo alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 323/2013 R.G., così provvede:

- Rigetta tutte le domande formulate da Trucco Massimo.
- Condanna Trucco Massimo alla rifusione, in favore della F.I.A.L.S. – Federazione Italiana Autonomi Lavoratori Sanità, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, il 13 luglio 2015.

Il Giudice
Clelia Buonocore

